

A378C – FEDERITALIA/FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (FISE)

Provvedimento n. 22503

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 giugno 2011;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modifiche, e in particolare l'articolo 14-*ter*, introdotto dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTI gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (di seguito, TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 del TFUE);

VISTA la "*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90*", adottata dall'Autorità con delibera del 12 ottobre 2006 e pubblicata sul bollettino n. 39 del 16 ottobre 2006;

VISTA la propria delibera del 22 aprile 2010, con la quale l'Autorità ha disposto la riapertura del procedimento nei confronti della F.I.S.E. - Federazione Italiana Sport Equestri (di seguito, FISE) ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, per una presunta intesa restrittiva della concorrenza e/o un presunto abuso di posizione dominante, ai sensi degli articoli 101/102 del TFUE;

VISTA la comunicazione del 21 luglio 2010, definitivamente formalizzata in data 4 febbraio 2011, con la quale la FISE ha presentato impegni, ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/90, secondo modalità indicate nell'apposito "*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14 ter della legge n. 287/90*", allegato alla presente delibera nella versione presentata dalla stessa Federazione;

VISTA la propria delibera del 16 febbraio 2011, con cui: *a)* è stata disposta, a far data dal 21 febbraio 2011 la pubblicazione degli impegni presentati dalla FISE sul sito *web* dell'Autorità, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni; *b)* è stato fissato al 18 giugno 2011 il termine entro il quale si deve concludere il procedimento di valutazione degli impegni, ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/90; *c)* è stato prorogato al 29 luglio 2011 il termine di conclusione del procedimento;

VISTE le osservazioni pervenute dai terzi interessati;

VISTE le memorie presentate dalla FISE in merito alle osservazioni dei terzi interessati;

VISTA la propria comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1/2003;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

La FISE, fondata a Roma nel 1926, deriva dalla Società per il Cavallo Italiano (S.C.I.) ed è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, costituita da società e associazioni che praticano in Italia lo sport equestre e ne propagandano l'idea nell'ambito delle regole del dilettantismo, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, secondo gli indirizzi del C.I.O.¹ (di seguito, CIO), della F.E.I. - Federazione Equestre Internazionale (di seguito, FEI) e del C.O.N.I.

La FISE è affiliata alla FEI, dalla quale è riconosciuta quale rappresentante degli sport equestri in Italia.

La FISE è organizzata in Organi centrali (Assemblea nazionale, Presidente, Consiglio federale, Collegio dei revisori dei conti e Consiglio di presidenza), Organi periferici (Assemblea regionale, Presidente del Comitato regionale, Comitato regionale, Consiglio direttivo del Comitato regionale, Delegato regionale, Comitato provinciale, Delegato provinciale), Organi di giustizia (Commissione federale d'appello, Commissione federale di disciplina, Giudici unici regionali, Procura federale) e Organismi centrali (Consulta nazionale).

Federitalia - Federazione italiana per l'assistenza, sport e tempo libero – (di seguito, Federitalia) è un ente nazionale di promozione sociale con sede a Roma, riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed operante in vari ambiti, quali attività sportive nonché servizi socio-educativi e formativi.

L'E.N.G.E.A. – Ente Nazionale Guide Equestri ambientali (di seguito, ENGEA) è un'associazione sportiva dilettantistica *no profit* di volontariato.

¹ [*Comitato Internazionale Olimpico.*]

La F.I.E.W. – Federazione Italiana Equitazione Western (di seguito, FIEW) è un organismo di carattere federativo specifico per le attività di equitazione western a livello dilettantistico, nonché per l'attività sportiva professionistica nel settore western.

II. LA NATURA DELLA FISE

La FISE è un'associazione di imprese, svolgendo attività rappresentativa, regolatoria e/o organizzativa di imprese attive nel settore equestre; essa, inoltre, è attiva anche nella gestione diretta di attività economiche.

La nozione di impresa, rilevante per il diritto della concorrenza, ha come noto una portata più ampia rispetto a quella prevista dall'ordinamento civilistico nazionale, poiché ricomprende qualsiasi soggetto che eserciti attività di natura economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalle modalità di finanziamento². In particolare, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, persegue una finalità "*di natura economica*" qualsiasi attività che partecipi agli scambi economici, a prescindere dalla ricerca del profitto ed anche in assenza di uno scopo di lucro. Pertanto, le delibere della FISE, tra le quali le sue previsioni statutarie, sono qualificabili, alla luce del diritto della concorrenza, come delibere di associazioni di imprese ai sensi dell'articolo 101 del TFUE.

La FISE, inoltre, in forza del suo ruolo "istituzionale", che si traduce nell'esercizio di poteri di regolamentazione e coordinamento dell'attività equestre su tutto il territorio nazionale³, appare detenere una posizione dominante nell'ambito del mercato rilevante dell'organizzazione delle manifestazioni ippiche ed equestri e, più in generale, su tutte le attività economiche connesse all'utilizzo dei cavalli.

III. LA RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Con delibera del 19 luglio 2007 l'Autorità ha avviato un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della FISE per accertare l'esistenza di violazioni degli articoli 81 e/o 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE), consistenti nel fatto che la FISE, abusando dei suoi poteri regolatori, avrebbe impedito o comunque limitato lo svolgimento di manifestazioni ed attività equestri sia tramite condotte poste in essere nei confronti di associazioni concorrenti, sia attraverso l'applicazione nei confronti dei propri tesserati o affiliati di disposizioni statutarie federali che avrebbero impedito a tali soggetti di aderire "*ad altra associazione od ente nazionale che svolga attività ludica o sportiva nel campo degli sport equestri*".

Con successivo provvedimento del 15 maggio 2008 l'Autorità ha accolto gli impegni presentati dalla FISE, ex articolo 14 *ter* della legge n. 287/90, al fine di far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria.

A seguito del ricorso presentato dalla stessa FISE tale provvedimento è stato parzialmente annullato in sede giurisdizionale, con riferimento alle parti in cui: a) era evidenziato che rimanesse "*in ogni caso libero lo svolgimento, anche a titolo agonistico e con l'assegnazione di titoli e classifiche, di qualsiasi manifestazione [...]*" da parte di altre associazioni equestri con i propri tesserati; b) era inserito l'inciso "*che non comportino la previsione di classifiche o l'assegnazione di titoli di valenza federale*", in relazione ad eventi organizzati da tali associazioni.

Con le citate sentenze, rispettivamente adottate dal TAR Lazio e dal Consiglio di Stato il 22 ottobre 2008 ed il 19 novembre 2009, è stato tuttavia specificato che l'Autorità avrebbe dovuto "*rinnovare espressamente la valutazione per verificare l'idoneità degli originari impegni [...] a determinare la chiusura dell'istruttoria, con riapertura del procedimento in caso contrario*".

A seguito di tali pronunce giurisdizionali l'Autorità, con delibera del 22 aprile 2010, ha disposto la riapertura d'ufficio del procedimento ai sensi degli articoli 101 e 102 del TFUE nei confronti della FISE, contestualmente disponendo il rigetto degli impegni a suo tempo proposti dalla medesima Federazione, ritenendo che essi non apparissero più "*satisfattivi al fine di eliminare i profili anticoncorrenziali in relazione ai quali*" era stato avviato il procedimento.

In proposito, l'Autorità ha infatti ritenuto che la delibera di accoglimento degli impegni, così come parzialmente emendata dalle richiamate pronunce giurisdizionali, potesse avvalorare l'assunto che alla FISE sia attribuibile, anche al di fuori del contesto CONI-CIO, un'ingiustificata esclusiva sulla disciplina dell'intera attività equestre; assunto in ragione del quale l'Autorità aveva ritenuto di avviare l'istruttoria nei confronti della Federazione.

² [Corte Europea di Giustizia, causa 36/74, *Walrave/UCI*, del 12 dicembre 1974; causa C-41/90, *Hoefner e Elser/Macroton*, del 23 aprile; causa 41/83 *Italia/Commissione - BritishTelecommunications*, sentenza del 20 marzo 1985. Sul concetto di "impresa" ai sensi del diritto della concorrenza, si veda anche il documento, terminato nel mese di luglio 1993, intitolato "*L'impatto della comunità europea sullo sport*", consistente nel Rapporto finale preparato da *Coopers & Lybrand* per la DG X della Commissione delle Comunità europee, in *Riv. dir. sport.*, 1/95, pag.43 e segg., in cui si evidenzia che tale concetto "fa riferimento a organizzazioni commerciali nel senso più ampio del termine".]

³ [Cfr., in merito, anche il rapporto finale "*L'impatto della comunità europea sullo sport*", preparato da *Coopers & Lybrand* per la DG X della Commissione nel cap. IV, intitolato *Politiche della concorrenza*, in cui, al punto 4014, si evidenzia che "il fatto che in uno stato membro soltanto una federazione si occupi di sport, conferisce a quella federazione, in determinate circostanze, una posizione dominante sul mercato" della organizzazione di manifestazioni sportive.]

IV. I NUOVI IMPEGNI PROPOSTI DALLA FISE

A seguito di apposite, propedeutiche audizioni svoltesi con gli Uffici dell'Autorità⁴, la FISE ha formalmente presentato - con comunicazione del 21 luglio 2010, definitivamente formalizzata in data 4 febbraio 2011 - nuovi impegni ai sensi dell'articolo 14 *ter* della legge n. 287/90, allo scopo di rimuovere le problematiche di natura concorrenziale oggetto dell'istruttoria riaperta con la citata delibera del 22 aprile 2010.

La FISE, in particolare, ritiene che le criticità concorrenziali prospettate dall'Autorità possano essere superate individuando specificamente la nozione di attività "*agonistica*" che l'ordinamento - nazionale ed internazionale - attribuisce alla competenza federale.

In proposito, la FISE rileva che l'attività "*agonistica*", intesa quale attività contrapposta a quella "*amatoriale*", non è affatto quella caratterizzata dalla assegnazione di premi e/o dalla predisposizione di classifiche, ma piuttosto l'attività di contenuto tecnico la cui organizzazione è attribuita alla FISE in quanto unica federazione nazionale affiliata alla FEI che, a sua volta, è l'unica federazione internazionale per lo sport equestre facente parte del CIO.

La FISE è infatti tenuta istituzionalmente a vigilare sulla "*qualificazione agonistica*" dei praticanti l'attività sportiva equestre al fine di preservarne la salute e garantirne la preparazione tecnica, tenuto conto che essa, ai sensi dell'articolo 116 delle "*FEI General Regulations*", è responsabile della "*idoneità fisica e tecnica dei cavalli e degli atleti*" che partecipano alle competizioni alle quali questi sono ammessi.

Sulla base di tali presupposti e della distinzione tra attività "*agonistica*" e "*amatoriale*" demandata alla federazione, la FISE prospetta il superamento dei potenziali profili anticoncorrenziali evidenziati nel provvedimento di riapertura dell'istruttoria attraverso l'adozione di un regolamento sportivo che individui per ogni singola disciplina CIO/FEI la linea di demarcazione tra attività sportiva agonistica ed attività sportiva amatoriale, in osservanza dei parametri CIO/FEI.

Gli sport equestri di interesse FISE si dividono in due grandi categorie:

- i. discipline CIO/FEI olimpiche e non olimpiche;
- ii. altre discipline e specialità.

Nello specifico, la FISE si impegna formalmente:

- a) a delimitare il perimetro della propria esclusiva alle discipline equestri CIO/FEI (salto ostacoli, concorso completo, *dressage* e paraolimpica, attacchi, *endurance*, *reining*, volteggio) ove svolte in forma agonistica, adeguando in tal senso i propri regolamenti ed eliminando qualsiasi riferimento ad attività esclusive che esulino da tale contesto (all. 1 del formulario);
- b) a riconoscere come legittimo il libero svolgimento in forma amatoriale (ovvero, al di sotto degli standard CIO/FEI stabiliti dalla FISE) delle suddette discipline CIO/FEI anche da parte di enti ed associazioni diversi dalla stessa, eventualmente anche con tesserati FISE e con l'attribuzione di classifiche e premi;
- c) a riconoscere il libero svolgimento di tutte le altre discipline anche da parte di enti diversi dalla stessa;
- d) a riconoscere come legittima l'iscrizione dei propri tesserati ad enti diversi dalla stessa, non svolgenti attività agonistica CIO/FEI;
- e) a regolamentare i rapporti fra i circoli affiliati FISE ed altri enti e/o associazioni, anche relativamente a manifestazioni in ambito CIO/FEI di natura non agonistica. A tal fine, la FISE ha allegato copia della "*convenzione quadro per l'utilizzo di impianti e strutture equestri facenti capo ad affiliati della FISE*" (all. 2 del formulario).

La FISE si è infine impegnata a fornire un'adeguata pubblicità ai propri impegni, dichiarando che gli stessi saranno attuati in tempi brevi, compatibilmente con i tempi di modifica delle norme statutarie e regolamentari.

Con delibera adottata il 16 febbraio 2011 l'Autorità, non ravvisando la manifesta infondatezza degli impegni presentati dalla FISE, ha disposto la pubblicazione dei medesimi sul sito *web* dell'Autorità a far data dal 21 febbraio 2011, al fine di consentire a terzi interessati di presentare le proprie osservazioni scritte in merito ai citati impegni, contestualmente prorogando il termine di conclusione del procedimento, al fine di poter presentare la richiesta di parere di cui all'articolo 11, comma 4, del Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE.

V. LE OSSERVAZIONI SUGLI IMPEGNI PRESENTATI DALLA FISE

A seguito della pubblicazione, in data 21 febbraio 2011, degli impegni presentati dalla FISE sul sito *web* dell'Autorità, sono pervenute, nel termine di trenta giorni dalla stessa, alcune memorie da parte di soggetti legittimati ad intervenire nel corso del relativo sub-procedimento.

Ciò che viene sostanzialmente evidenziato in tutte le memorie presentate dai terzi interessati è che la FISE debba limitarsi a regolamentare le discipline olimpiche e FEI esclusivamente nel contesto agonistico CIO/FEI, consentendo invece il libero svolgimento delle medesime discipline a livello amatoriale ed, a maggior ragione di tutte le altre discipline al di fuori del citato contesto CIO/FEI, anche con la partecipazione di propri tesserati.

Per quanto concerne la regolamentazione dell'eventuale rapporto fra circoli e/o club affiliati alla FISE ed altri enti ed associazioni in ambito equestre, nelle citate memorie si auspica che tale regolamentazione sia meno rigida possibile, al fine di consentire l'effettivo utilizzo di strutture affiliate alla Federazione anche da parte di altri soggetti per lo svolgimento delle proprie manifestazioni.

⁴ [In particolare, tali audizioni si sono svolte il 4 agosto ed il 9 dicembre 2010.]

Infine, nelle memorie in esame si rileva che la definizione dei parametri agonistici delle discipline CIO/FEI debba essere effettuata dalla FISE modificando non solo i propri regolamenti e le c.d. norme di attuazione, ma anche e soprattutto lo Statuto federale, al fine di stabilire definitivamente e con certezza l'ambito della propria attività.

VI. LA POSIZIONE DELLA FISE IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

Successivamente alla pubblicazione degli impegni presentati dalla FISE ed alla formulazione delle osservazioni sul contenuto degli stessi da parte dei segnalanti e dei terzi interessati, la FISE, in data 30 marzo 2011, ha presentato un'ulteriore memoria, successivamente integrata in data 11 aprile 2011, contenente le proprie osservazioni in merito a quanto rilevato circa i propri impegni da parte dei terzi interessati

A tale riguardo, la FISE ha ribadito innanzitutto il proprio impegno ad individuare *"per ogni singola disciplina CIO/FEI la linea di demarcazione tra attività sportiva agonistica ed attività sportiva amatoriale in osservanza dei parametri CIO/FEI, attraverso l'adozione di un regolamento sportivo (adottato dal Consiglio federale) che sarà preceduto dalla necessaria modifica delle norme statutarie non coerenti con suddetta demarcazione ed, in particolare, dell'attuale articolo 1, comma 2"* dello Statuto federale.

Per quanto concerne la facoltà della Federazione di regolamentare gli standard agonistici delle discipline CIO/FEI, la FISE ha evidenziato che tale facoltà le è attribuita dalla sua affiliazione alla FEI ed al CIO, in quanto federazione nazionale attiva nel settore equestre (articolo 116 delle *General regulations* della FEI).

In merito alle modalità di regolamentazione del rapporto fra circoli affiliati alla FISE ed altri enti e/o associazioni del settore, la FISE ha rilevato che tale regolamentazione e la relativa convenzione quadro (all. 2 del formulario) *"non attribuisce la disponibilità giuridica degli impianti sportivi dei circoli affiliati né tanto meno ne limita la libertà [...] ma semplicemente disciplina gli aspetti relativi alla sicurezza dei cavalieri e dei cavalli partecipanti alle manifestazioni che presso i predetti impianti verranno svolte da enti terzi"*.

VII. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

Gli impegni presentati dalla FISE, nella versione in precedenza descritta sub § IV, appaiono idonei a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto del procedimento istruttorio.

In primo luogo, in base all'attuale versione degli impegni, l'attività equestre non sarà più - di per sé - di esclusiva competenza della FISE, se non nelle ipotesi in cui tale attività sia svolta a livello agonistico in ambito CIO/FEI, secondo ben precise regole tecnico-sportive, chiaramente delineate *"attraverso l'adozione di un regolamento sportivo (adottato dal Consiglio federale) che sarà preceduto dalla necessaria modifica delle norme statutarie non coerenti con suddetta demarcazione ed, in particolare, dell'attuale articolo 1, comma 2"* dello Statuto federale.

Tali regole stabiliranno, in sostanza, *"cosa si intende per agonismo sotto il profilo non della disciplina in sé stessa, ma piuttosto del livello tecnico necessario per affrontare"* tale disciplina *"in un ambito di difficoltà più elevate"*, come più volte dichiarato dalla FISE anche nel corso delle audizioni svolte con gli Uffici dell'Autorità.

La soluzione attualmente prospettata dalla FISE, inoltre, consentirebbe il libero svolgimento in forma amatoriale da parte di tutti gli enti ed organismi attivi nel settore equestre anche delle discipline olimpiche e CIO/FEI al di fuori dello stretto contesto agonistico CIO/FEI, eventualmente con l'iscrizione di tesserati FISE e con qualsiasi forma di evento e/o manifestazione, nonché con attribuzione di proprie classifiche e relativi premi.

A seguito dei nuovi impegni, infine, risulterà possibile il libero svolgimento di tutte le restanti discipline equestri non ricomprese nel suddetto contesto CIO/FEI da parte di tutti gli enti, associazioni ed organismi operanti nel settore, eventualmente con la partecipazione di tesserati FISE e tramite qualsiasi forma di evento e/o manifestazione, anche in questa ipotesi con attribuzione di relative classifiche e premi.

A tal fine, la FISE si è impegnata a modificare il proprio Statuto ed i relativi regolamenti, al contempo disciplinando anche il rapporto fra circoli affiliati FISE ed altri enti e/od associazioni, anche in riferimento all'organizzazione di eventi e manifestazioni equestri non riferibili alle citate discipline CIO/FEI di natura agonistica.

In sostanza, l'attuale versione degli impegni presentata dalla FISE appare favorire una liberalizzazione del settore interessato, in quanto:

- i)* limiterà l'ambito di riserva della FISE alle sole discipline equestri olimpiche e CIO/FEI svolte esclusivamente in forma agonistica ed in base a ben individuate regole di natura tecnico-sportiva;
- ii)* consentirà al contempo che le medesime discipline siano praticate da tutti gli operatori a livello amatoriale, eventualmente anche con tesserati FISE;
- iii)* permetterà che le restanti discipline e/o attività equestri possano essere liberamente svolte, con i medesimi criteri, senza alcun vincolo o limitazione di sorta;
- iv)* consentirà l'uso degli impianti dei circoli e club affiliati alla FISE ad altri enti od associazioni in base all'apposita "convenzione quadro" (all. 2 del formulario), grazie alla quale anche i tesserati federali potranno partecipare a manifestazioni "terze", utilizzando le strutture affiliate alla federazione nazionale.

Al riguardo, si evidenzia che l'attuale modello della suddetta convenzione appare rispondente alla principale finalità di apertura del mercato interessato, non prevedendo alcuna discrezionalità da parte della FISE circa la stipula delle convenzioni richieste ed alcun vincolo di carattere economico per l'organizzazione, associazione od ente richiedente.

L'Autorità vigilerà sull'esecuzione degli impegni ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90.

A tal fine, la FISE, entro trenta giorni dalla notifica della presente delibera, dovrà presentare all'Autorità una relazione nella quale illustrerà le modalità di attuazione degli impegni assunti e resi obbligatori con il presente provvedimento ed, in particolare:

1) dovrà dimostrare di aver fornito adeguata pubblicità ai propri impegni, ad esempio allegando fotocopia della pagina del proprio sito *web* e/o di apposito comunicato diffuso tramite un periodico di settore, ove sarà pubblicato il comunicato con cui si rende noto a tutti gli operatori del settore equestre il contenuto degli attuali impegni;

2) dovrà comunicare la data certa dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio federale avente all'ordine del giorno le modifiche statutarie e regolamentari conseguenti all'approvazione degli impegni da parte dell'Autorità.

La Fise sarà altresì tenuta a rendere noto all'Autorità l'esito di tali riunioni, contestualmente al relativo verbale, entro dieci giorni dalla loro formalizzazione.

c) dovrà inviare copia delle convenzioni definitivamente stipulate con organizzazioni, enti od associazioni operanti nel settore equestre, allo scopo di consentire loro l'uso degli impianti degli affiliati FISE.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla F.I.S.E. - Federazione Italiana Sport Equestri in data del 21 luglio 2010 e definitivamente formalizzati in data 4 febbraio 2011 sono tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO, inoltre, di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della FISE, ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90;

RITENUTO, infine, di poter chiudere il procedimento nei confronti della FISE, senza accertare l'infrazione ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge citata;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori gli impegni ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90 nei confronti della F.I.S.E. - Federazione Italiana Sport Equestri nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento, di cui fanno parte integrante;

b) di chiudere il procedimento nei confronti della FISE senza accertare l'infrazione ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90;

c) che la F.I.S.E. - Federazione Italiana Sport Equestri, entro trenta giorni dalla data di accettazione degli impegni, informi l'Autorità delle modalità di attuazione degli impegni, secondo le prescrizioni sopra specificate.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà